



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 17/14

Dec. n. 40/14

Il giorno 28 novembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull'appello proposto dal signor Mirko TEMPORIN, nato a Latina il 1°4.1976 ed ivi residente alla via Pantanaccio n. 117, tesserato 2014 con il M.C. "MOTOLAMPEGGIO", con tessera n. 14003405 e licenza Senior Velocità n. Q03654,

avverso la decisione di rigetto del reclamo dallo stesso avanzato sul campo di gara, in ordine alla penalità comminatagli per la infrazione contestata nel corso della manifestazione di Coppa Italia, 2° prova, svoltasi a Vallelunga il 1° giugno 2014 ed emessa dal Commissario di Gara Delegato Luca FERRI.

In particolare, l'appellante deduceva che: - alla data del 30.5.2014, durante il briefing pre-gara, il "*delegato*", nel fornire spiegazioni ai piloti

presenti, lui compreso, circa i comportamenti da osservare in pista, tra cui quelli inerenti il cosiddetto "taglio di variante" aveva specificato che, ove il predetto taglio fosse stato effettuato nel corso della gara facendo guadagnare una posizione, doveva seguirne un'alzata di mano da parte del pilota che ne aveva "profittato", con la restituzione della posizione guadagnata, se, invece, il "taglio" avesse provocato un vantaggio sul pilota che precedeva il "trasgressore" o subito dopo di esso, era sufficiente la sola alzata di mano, - posta una specifica domanda sulla necessità della alzata di mano in caso di un vantaggio di 2-3 secondi dal pilota che segue, in caso di taglio della variante, il "delegato" replicava, testualmente: *"se il vantaggio è di 2/3 secondi, si presume che a quella velocità ci siano almeno 70/100 metri, quindi, in questo caso, non è necessaria la simbolica alzata di mano"*; - il 1°.6.2014, iniziata la competizione, ove l'appellante militava in pole position, tagliava il traguardo sempre in prima posizione (secondo la analitica esposizione dei tempi di gara), ma, rientrato egli ai box, riceveva una penalizzazione pari a 20 secondi per il taglio di variante e per non aver effettuato la alzata di mano; - ritenendo di non aver commesso l'infrazione per aver seguito le istruzioni ricevute dal "delegato" durante il briefing pre-gara, presentava reclamo sul campo di gara, specificando che, comunque, la variante non era stata affatto "tagliata", ma solo "pizzicata", ma lo stesso veniva rigettato *"visti i cronologici della gara e il rapportino della postazione 9"*, nonché *"sentito l'ufficiale di percorso preposto alla segnalazione dei tagli di variante"*; - in ogni caso, la variante non era affatto stata tagliata ma solo "pizzicata" con una minima porzione di ruota che aveva toccato il tappetino verde che delimita detta variante; - l'art. 14.1 del regolamento velocità era stato erroneamente applicato al caso che occupa, in virtù delle istruzioni ricevute dal "delegato" durante il briefing pre-gara del 30.5.2014, nonché dei tempi indicati nell'atto di gravame, dalle quali era evincibile che il TEMPORIN non aveva tratto vantaggio rispetto ad altri piloti; - di conseguenza, in ottemperanza alle istruzioni del "delegato", non era dovuta dall'appellante alcuna alzata di mano, poiché fino all'ultimo giro aveva mantenuto la prima posizione, - le regole da osservare in pista erano lacunose e generiche, nulla prevedendo, tra l'altro, in ordine alla *"ipotesi di invasione"*

del tappetino verde che delimita la variante con una sola porzione di ruota (...), anziché con l'intera ruota, dando luogo ad un taglio netto";

Ciò posto, il TEMPORIN, chiedeva dichiararsi la illegittimità della decisione del 1°6.2014 adottata dal C.d.G.D. e, quindi, annullare la penalità inflittagli, con ogni conseguenza sulle relative classifiche.

A sostegno delle proprie tesi, il TEMPORIN allegava dichiarazioni testimoniali, chiedendo, altresì, di essere personalmente sentito, unitamente ai testimoni indicati, e la acquisizione del filmato "RVM" relativo alla presunta infrazione.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

L'appello, nei termini prospettati dal pilota TEMPORIN, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Le circostanze rappresentate in questa sede dall'appellante sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, interpellata in occasione di tutti i ricorsi sportivi. Difatti, la delicatezza della materia sottoposta a codesto Organo di Giustizia, ha imposto l'approfondimento di tutti gli eventi lamentati dal TEMPORIN nell'atto di gravame, attraverso l'accurato esame degli atti ufficiali della gara di Vallelunga del 1°6.2014 e di cui è stata disposta l'acquisizione al fascicolo di ufficio.

Innanzitutto, va rilevato, concordemente a quanto espresso dalla C.S.N. sul punto, con suo parere del 6.11.2014 (trasmesso alla Segreteria degli Organi di Giustizia il 10.11.2014), che nella ricostruzione dei fatti, così come esposta dall'appellante, vi è una evidente discrasia. Invero, egli, da un lato, nega di aver tagliato la variante del circuito durante la gara, asserendo di aver toccato con una porzione di ruota il tappetino verde che delimita la stessa, mentre, dall'altro, reclama la non corretta applicazione dell'art. 14.1 del regolamento

annesso Velocità, poiché, sulla scorta delle indicazioni ricevute in sede di briefing, non era tenuto alla alzata di mano in caso di taglio di variante, in virtù del suo stesso vantaggio sugli altri piloti. Ebbene, delle due l'una: il TEMPORIN, odierno appellante, nel corso della gara di Coppa Italia svoltasi a Vallelunga il 1°6.2014, la variante o l'ha tagliata, o non l'ha tagliata. Se, quindi, il motivo del gravame è da intendersi inerente il mancato taglio della variante in questione da parte del TEMPORIN, a nulla dovrebbero valere tutte le sue ulteriori doglianze in ordine alla erronea applicazione della normativa regolamentare o alle istruzioni impartitegli in sede di briefing pre-gara, alle quali il TEMPORIN medesimo afferma di essersi attenuto. In altri termini, se l'appellante ha ritenuto di impugnare in questa sede la decisione del C.d.G.D., ritenendo non corretta la applicazione della predetta normativa in relazione al taglio di variante contestatogli, non avrebbe dovuto dedurre di aver solo toccato con la ruota la delimitazione della variante stessa, negando (secondo il suo assunto) di averla tagliata, poiché, in tale ultima ipotesi, non si sarebbe proprio posto il problema della alzata di mano se il taglio non era stato effettuato. La evidente contraddizione in cui è incorso l'appellante presta il fianco alle ulteriori seguenti considerazioni.

II. Va evidenziato, invero, venendo al merito della vicenda *de qua*, che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la variante è stata, in realtà, da egli stesso tagliata, così come documentato nel rapportino dell'U.d.P. preposto alla relativa segnalazione, non una, ma ben tre volte, e, precisamente, alle ore 13:17, 13:19 e 13:26. L'esito di tali risultanze, delle quali non è dato dubitare, attesa la fede privilegiata di cui sono dotati i rapporti di gara, ai sensi dell'art. 59.4 R.M.M., è stato – quindi – comunicato al Direttore di Gara che, correttamente, ha inflitto al TEMPORIN, odierno appellante, la sanzione della penalità di 20 secondi, sulla scorta dei citati atti e dopo aver sentito l'U.d.P. che aveva rilevato l'infrazione dalla propria postazione; altrettanto correttamente, poi, il Commissario Delegato ha rigettato il reclamo proposto dal medesimo appellante sul campo di gara.

Stando così le cose, non è convincente nemmeno l'altra tesi affermata dal TEMPORIN nell'atto di gravame, secondo cui egli avrebbe soltanto "pizzicato"

con una porzione di ruota della moto il tappetino verde che delimita la variante, poiché, come si evince chiaramente dal "Comunicato del Direttore di Gara" Gregori, indirizzato "a tutti i piloti", datato 29.5.2014 ed acquisito agli atti, a fianco della raffigurazione grafica della variante in corrispondenza della curva n. 9 del circuito di Vallelunga, «ogni passaggio sul tappeto verde sintetico è considerato a tutti gli effetti come "taglio di variante"». Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal TEMPORIN, le regole da osservare in pista non sono affatto "lacunose e generiche" sul punto, attesa la specificazione del taglio di variante contenuta nel predetto atto.

III. Quanto all'ulteriore motivo di gravame, afferente la erronea applicazione dell'art. 14.1 del Regolamento annesso Velocità, va osservato che esso nemmeno coglie nel segno. Invero, indipendentemente da quanto asserito dal TEMPORIN circa le spiegazioni ricevute in sede di briefing piloti dal D.d.G. in affiancamento (e non dal delegato, come ha evidenziato la C.S.N. nel citato parere acquisito agli atti), lo stesso, in quanto partecipante alla gara del 1°.6.2014 e al Campionato di riferimento, era, quale tesserato e licenziato, tenuto a conoscere, unitamente a tutti gli altri regolamenti afferenti la manifestazione autorizzata dalla F.M.I., ivi compresi l'R.M.M. e i suoi annessi, il Code F.I.M. o U.E.M., quando applicabili, nonché il Regolamento Particolare della manifestazione, a mente dell'art. 7 R.M.M.. La norma dell'annesso Velocità cui fa riferimento il TEMPORIN è, del resto, molto chiara nel vietare ogni taglio di percorso o variante, facendo salva la sola ipotesi del taglio per "motivi di sicurezza" e, nel caso che occupa, sulla scorta di quanto innanzi già detto e delle risultanze dei rapporti di gara, è stata correttamente applicata proprio perché il TEMPORIN, contrassegnato con il n. 21, ha effettivamente tagliato la predetta variante in ben tre occasioni, omettendo sia la cosiddetta "alzata di mano", che di rallentare, non risultando dal cronologico evincibile dai rapporti di gara, appunto, alcun rallentamento da parte sua.

I tempi analitici riportati dal TEMPORIN nell'appello, invero, anche ove effettivamente comprovanti il vantaggio da egli accumulato rispetto agli altri concorrenti durante la gara, non costituiscono una circostanza tale da poter

esimere il medesimo TEMPORIN dal rispettare le norme da lui stesso richiamate.

IV. Un ultima considerazione va fatta in ordine alle richieste istruttorie avanzate dal TEMPORIN nel proprio atto di gravame. Come ha avuto modo di sottolineare la C.S.N. nel parere del 6.11.2014, esse non possono trovare accoglimento. Innanzitutto, appare ultronea la audizione dell'appellante, in quanto egli, a sostegno delle proprie domande ha allegato ogni documentazione ritenuta utile e non avrebbe potuto ulteriormente dedurre rispetto a quanto già fatto con il predetto atto. Inoltre, la acquisizione del filmato R.V.M. relativo alla "*presunta infrazione*" può essere disposta esclusivamente dalla Autorità Giudiziaria Ordinaria, in caso di indagini su fatti penalmente rilevanti.

Relativamente, invece, alle dichiarazioni testimoniali allegate dal TEMPORIN, va rilevato che esse non possono costituire fonte di prova, poiché non solo le stesse appaiono chiaramente "ciclostilate" in ordine al loro contenuto, ma, altresì, provengono anche da soggetti non tesserati, che, come tali, non avrebbero mai potuto partecipare al briefing pre-gara in cui il TEMPORIN ha asserito di aver ricevuto delle istruzioni diverse rispetto a quanto regolamentato ampiamente nell'annesso Velocità.


Sulla scorta delle considerazioni di cui innanzi e del richiamato parere della C.S.N. trasmesso in data 10.11.2014, pertanto, questo Giudice ritiene l'appello privo di fondamento e, quindi, non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

- RIGETTA l'appello proposto da TEMPORIN Mirko;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Temporin Mirko;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.